

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n.1121/2012 promossa da:

**B. G.** (cod. fisc. \_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_,  
con domicilio eletto in Reggio Emilia, \_\_\_\_\_ presso lo studio e la persona  
dall' \_\_\_\_\_ che l'assiste, rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso  
- RICORRENTE -

*contro*

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -**, in persona del  
Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della  
Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall' \_\_\_\_\_  
- CONVENUTO -

E contro

**S. \_\_\_\_\_**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, \_\_\_\_\_  
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
rappresentato e difeso dall' \_\_\_\_\_

E CONTRO

**EQUITALIA CENTRO S.p.A.** - Agente della riscossione per la \_\_\_\_\_ in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Reggio Emilia, elettivamente  
domiciliata in Reggio Emilia, via \_\_\_\_\_ presso e nello studio dell'a \_\_\_\_\_  
che la rappresenta e difende giusta delega prodotta in atti;

E CONTRO

**I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI  
INFORTUNI SUL LAVORO**, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-  
tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso \_\_\_\_\_



domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Reggio Emilia, via [REDACTED]

*in punto a:* opposizione a sollecito di pagamento/accertamento negativo

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso diretto al Giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 14/11/2012 la sig. [REDACTED] si opponeva al sollecito di pagamento mod SOL01 Doc 09520129020105107000, notificato il 25.10.2012, mediante il quale Equitalia ha intimato alla ditta "S[REDACTED] B[REDACTED] L[REDACTED] G[REDACTED]", (attualmente estinta, e della quale la ricorrente era una della due socie illimitatamente responsabili) il pagamento di € 19.744,89 per contributi e sanzioni afferenti all'INPS e € 295,58 afferenti a INAIL.

Attraverso tale sollecito la ricorrente ha anche appreso l'esistenza di una cartella di pagamento intestata a "S[REDACTED] di B[REDACTED]" portante numero di ruolo ed asseritamente notificata ad essa società in data 29.12.2009, momento in cui la stessa risultava già cancellata e dunque estinta da oltre un anno; di talchè con il presente ricorso di chiede di accertare la nullità/inesistenza della notifica di essa cartella, e dell'atto stesso.

Le suddette richieste di pagamento scaturivano infatti dal verbale di accertamento n 501 Isp prot. N 6800.10/06/2008. 0073004, notificato a "S[REDACTED] di B[REDACTED] G[REDACTED]" (cfr. doc 5 ric.) mediante il quale era stato disconosciuto il rapporto di apprendistato instaurato dalla società S[REDACTED] di B[REDACTED] L[REDACTED] e G[REDACTED] con la Sig.a [REDACTED]

Da tale verbale scaturiva l'emissione di cartella esattoriale n 095 2009 00266831 00 (cfr.doc 8), opposta dalla ditta individuale B[REDACTED] G[REDACTED] "S[REDACTED]" e si radicava avanti al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, la causa RGL1411/2009, contro INPS, S. [REDACTED] SpA, Equitalia.

Detto giudizio veniva deciso in data 03.11.2010, con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n 390/2010; sentenza con la quale veniva dichiarata tanto la nullità della cartella impugnata dalla ditta individuale B[REDACTED] G[REDACTED] "S[REDACTED]", quanto dichiarata infondata nel merito la pretesa contributiva di INPS per l'aver adempiuto la ditta individuale B[REDACTED] G[REDACTED] "S[REDACTED]" agli obblighi formativi derivanti dal rapporto di apprendistato con la Sig.a [REDACTED] (cfr.doc 10).

La sentenza -resa all'esito di attività istruttoria- passava in giudicato.



Tanto premesso, la richiesta contenuta nel sollecito –sostanzialmente fondata sullo stesso fatto già oggetto di giudicato definitivo- è secondo parte ricorrente del tutto infondata ed erronea, e se ne chiede pertanto declaratoria in tal senso.

Si costituivano nei termini l'INPS, l'INAIL e la S~~...~~ mentre la costituzione di Equitalia Centro era tardiva e comportava le decadenze di legge.

Gli enti in sintesi eccepivano la carenza di legittimazione attiva della ricorrente che agisce in proprio per impugnare un sollecito (ovvero una cartella) intestato ad una società; ed insistevano nel merito sulla fondatezza dell'accertamento ispettivo di cui è causa.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, la stessa viene decisa oggi 26 marzo 2014 mediante lettura di sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con riguardo alla carenza di interesse ad agire per opporsi a 'semplice' sollecito di pagamento, si ricorda quanto affermato dalla recente Sez. U, Sentenza n. 20931 del 12/10/2011, che, confermando l'orientamento di Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010, afferma: *"Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo"*.

Analogamente, si deve ritenere che anche il sollecito di pagamento emesso da Equitalia (che pacificamente è in possesso di titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento in esso citata) faccia sorgere un interesse concreto ed attuale, in capo al preteso debito, che lo legittima ad impugnare la pretesa.

Sulla carenza di legittimazione passiva della persona fisica E ~~...~~ si osserva che non solo l'attuale ricorrente era socia illimitatamente responsabile al 50% della società di persone nei cui confronti agisce Equitalia e gli enti previdenziali (e tanto basta per invocare Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11311 del 23/05/2011, per cui *"Il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche contro i soci illimitatamente responsabili e, di conseguenza, il mandato "ad litem" conferito per il giudizio di*



*cognizione intrapreso nei confronti della società si estende anche al precetto intimato nei confronti di uno dei detti soci”*), ma comunque la società di cui si discute (Società S.p.A. di G. Snc, già S.p.A. di B. L. e G. snc.) è da tempo estinta (precisamente il 6/5/2008, come da doc.2), circostanza che determina la legittimazione sia attiva che passiva degli ex soci (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9110 in base alla quale: *“La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone, analogamente a quanto avviene con riferimento ad una società di capitali, determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo”*).

Del tutto assorbente, comunque, rispetto ad ogni altra eccezione e deduzione delle parti in causa è la circostanza che per i medesimi fatti di cui al verbale qui impugnato esista sentenza (tra l'altro di questo stesso Giudice) passata in giudicato, di talchè su quanto accertato dagli Ispettori INPS si è formato giudicato esterno non più censurabile.

Mediante la citata sentenza il Giudice ha accertato che *“si deve ritenere adempiuto correttamente l'obbligo formativo, in coerenza con il contratto di apprendistato in essere, che è da considerarsi perfettamente valido”*.

Tanto basta per ritenere infondate tutte le pretese contributive/sanzionatorie che scaturiscono dal verbale suddetto, ivi comprese quelle contenute nel sollecito di pagamento qui impugnato, ovvero nella cartella esattoriale allo stesso sottesa.

Quanto al riparto delle spese di lite, si osserva che la macroscopica infondatezza delle pretese a credito vantate da Equitalia, proprio a fronte dell'esistenza di un giudicato sul punto intervenuto già nell'anno 2010, si sarebbe potuta agevolmente segnalare ad essa società ovvero agli enti previdenziali in via stragiudiziale, prima di intentare una controversia comportante oneri aggiuntivi. Questa è la ragione per cui, nonostante la soccombenza, gli enti convenuti sono tenuti a risarcire le spese di lite sostenute dalla ricorrente solo in misura della metà dell'intero, somma quest'ultima che si liquida in complessivi € 2.500,00 oltre ad IVA e CPA.; le spese di Equitalia sono invece poste a carico della stessa.



PQM

- Accoglie il ricorso e pertanto dichiara infondata ogni pretesa di INPS e INAIL originata dal verbale di accertamento n 501 Isp prot. N 6800.10/06/2008. 0073004 e relativo al rapporto di apprendistato tra S<sup>a</sup> [redacted] di B[redacted] LC [redacted] e G[redacted] Snc" con la Sig.a [redacted]
  - di conseguenza dichiara nulli tutti gli atti finalizzati all'esazione di crediti scaturenti dal predetto verbale;
  - condanna in solido tra loro INPS e INAIL alla rifusione a parte ricorrente delle spese del presente giudizio in misura della metà dell'intero, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre ad IVA e CPA come per legge; compensa le spese di lite sostenute da EQUITALIA CENTRO s.p.a.
- Reggio Emilia, 26/03/2014.

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

